



In sede di conversione in Legge del Decreto 16 luglio 2020, n. 76, avvenuta con Legge 11 settembre 2020, n. 17, è stato modificato l'articolo 30 del Codice degli appalti, con la seguente formulazione:

Articolo 30, c. 8 -

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

Per quanto non espressamente previsto, le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono disciplinate dal presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di efficienza, di economicità e di integrità, e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di concessioni.

Articolo 59, c. 1 -

Scelta delle procedure e oggetto del contratto

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici sono disciplinate dal presente codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di efficienza, di economicità e di integrità, e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di concessioni.

Articolo 140, c.1 -

Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali

Gli appalti di servizi sociali (e ~~fermo restando quanto previsto dal titolo X del decreto legislativo~~ le attività previste dal titolo X del decreto legislativo)